

Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli – A. De Gasperi"



Ad indirizzo musicale
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO
C.F.: 93423750723
Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO
Tel./fax: [0808724753](tel:0808724753) - e-mail: baic868002@istruzione.it
e-mail certificata: baic868002@pec.istruzione.it
<http://www.ictattolidegasperi.edu.it>



Circolare N. 34

ISTITUTO COMPrensIVO - "TATTOLI - DE GASPERI"-CORATO
Prot. 0013186 del 12/10/2022
I-1 (Uscita)

Alle Famiglie

Ai docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

AL SITO WEB

AGLI ATTI

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E USCITA CLASSI

**RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE, ATA, GENITORI.
DISPOSIZIONI GENERALI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO** il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- VISTO** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti gli accessi e le uscite delle classi, nonché la vigilanza sugli alunni e regole generali.

1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 statuisce che i **collaboratori scolastici**, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche (anche pre e post-scuola).

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, dopo aver provveduto ad aprire completamente i cancelli, e posizionatosi in prossimità dell'accesso esterno, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, collaborando con i docenti.

Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

I collaboratori preposti sono tenuti a vigilare in prossimità dei cancelli sia all'ingresso che all'uscita delle classi, collaborando con i docenti ed invitando le famiglie al rispetto delle regole.

I **docenti**, anche muniti qualora opportuno di cartelli distintivi della classe, accolgono le proprie classi nelle piazzole di emergenza assegnate, per poi dirigersi disciplinatamente verso l'aula, con il supporto dei collaboratori nel percorso fino alla classe.

Per queste ragioni i docenti sono invitati a raggiungere il luogo di lavoro con anticipo, di non indugiare nei locali interni, bensì di recarsi con tempismo alle piazzole di emergenza dove accogliere la classe.

Gli alunni, nel tragitto cancello-piazzola, saranno sorvegliati dal personale.

All'uopo si ribadisce che

- I **genitori** sono tenuti ad attendere i propri figli al di là dei cancelli di accesso;
- è assolutamente vietato creare assembramenti e calca sulla soglia dei cancelli di accesso ma si invita ad agevolare il regolare deflusso attendendo ordinatamente l'uscita della classe del/la proprio/a figlio/a, anche adeguatamente segnalata con cartello;
- non è consentito, per esclusive ragioni di sicurezza stabilite dal D. Lgs. 81/2008, sostare nei cortili interni dei vari plessi (le classi saranno accolte nelle piazzole di emergenza e accompagnate all'uscita dai rispettivi docenti, ai cancelli di recinzione, secondo le planimetrie, opportunamente aperti e sorvegliati dal personale collaboratore scolastico);
- Solo per la scuola dell'infanzia si deroga, per il periodo strettamente necessario e legato al periodo di ambientamento dei piccoli, a che i genitori sostino nei piazzali, cortili o giardini; stessa misura di deroga è adottata per gli accompagnatori di studenti diversabili o per particolari e autorizzate situazioni (ad es. alunno infortunato);

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante è sollevato da responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l’art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.**

In senso lato ed estensivo, si intende che il personale debba essere a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche, debba prendere la classe in custodia al suono della campana, e che all’uscita si accompagnino fino all’accesso esterno di pertinenza (cancello) e che si controlli che nessuno permanga nei cortili interni di pertinenza.

Si ricorda che il docente è responsabile del ragazzo già nel momento in cui lo stesso accede nei cortili di pertinenza della scuola.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev’essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc..

Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono essere sorvegliate dai collaboratori scolastici. Vi sarà sempre un collaboratore al *front office* di ogni plesso, che non deve essere mai lasciato incustodito.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato per finalità formative o educative, o per necessità dettata dal funzionamento e manutenzione delle strutture e/o degli impianti scolastici.

I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici ai fine della sicurezza onde arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

È tollerata la consegna di materiale didattico da parte delle famiglie purché la richiesta non sia reiterata.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il **cambio di turno** degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informarsi presso gli uffici di segreteria e individuerà il docente per la sostituzione.

3. Interdizione del parcheggio nei cortili pertinenziali

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola, o il transito di mezzi di soccorso.

Non è consentito l'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola, se non per motivi di sicurezza o manutenzione.

4. Puntualità e rispetto degli orari

Gli alunni che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto devono essere prelevati dai genitori/tutori o adulti muniti di delega, previa autorizzazione concessa dal Dirigente, dai collaboratori del dirigente, dai responsabili di plesso.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito, a meno che non vi sia istanza di pre o post- scuola.

SI INVITANO I GENITORI, DELEGATI O ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE ALL'ESTREMA PUNTUALITA' NEL RECUPERARE I PROPRI FIGLI DA SCUOLA.

In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario.

Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

5. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale **docente interessato è tenuto a spostarsi con estrema sollecitudine** onde evitare attese ed i

collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I **collaboratori scolastici**, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

È categorico che gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, debbano rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

Nel cambio d'ora la classe affidata non può, non deve rimanere scoperta, non può e non deve rimanere senza vigilanza, e la responsabilità principale può incorrere, nel corso di cambio d'ora, nei confronti del personale a cui la classe è stata assegnata in orario o momentaneamente affidata. Una volta terminato il proprio orario di servizio nella classe considerata, lasciare questa incustodita nell'attesa dell'arrivo del proprio collega, può esporre l'intero sistema scolastico a delle responsabilità nel caso di una realizzazione di danno, per cui necessita affidarla sempre al personale in servizio al piano, o ai colleghi della classe.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

6. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Per delibera collegiale, al fine di favorire la sanificazione degli ambienti, la ricreazione sarà svolta all'aperto, condizioni meteo permettendo.

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito ordine, rispetto delle regole di convivenza civile ed igiene (ci si assicuri che i rifiuti siano deposti negli appositi contenitori).

7. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

8. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane (indirizzo musicale, attività laboratoriali)

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'imminente inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati.

La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e a docenti appositamente incaricati.

9. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di palestra e laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nelle palestre e nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

10. Vigilanza durante le ore di Educazione Motoria/Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento ([Legge 88 del 7 febbraio 1958](#)), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Capo d'Istituto, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.

Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica.

Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

11. Vigilanza durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati.

Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.

I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

12. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

13. Controllo dei servizi igienici

- L'accesso ai servizi igienici sarà rigorosamente controllato dai collaboratori scolastici del piano, che provvederanno alla verifica, presente ancora l'alunno che ha utilizzato i servizi, della permanenza dei requisiti igienici garantiti al momento dell'utilizzo.
- Il collaboratore scolastico, inoltre, regolerà il flusso degli alunni verso i bagni facendo in modo che i ragazzi non vi stazionino per lungo tempo e che contemporaneamente vi sia all'interno non più di un alunno per volta.
- Le famiglie sono invitate a sensibilizzare i figli sul rispetto degli ambienti scolastici, e ad adottare civili norme igieniche.

- Il docente che autorizza l'alunno a recarsi ai servizi, deve registrare l'orario di uscita e rientro in aula. Si autorizzerà l'uscita, un alunno per volta, solo dalla II alla V ora, e si potrà derogare soltanto per casi estremamente eccezionali (meglio se documentati da certificati medici).
- È vietato recarsi in bagno durante i cambi dell'ora, durante la ricreazione, alla I e alla VI ora.
- Qualora riscontrato un danno, immediatamente il reo sarà sanzionato severamente con risarcimento materiale del danno, ripristino delle condizioni igieniche e sospensione dalle attività didattiche anche fino al termine delle lezioni. (Si ricorda agli alunni che, in ottemperanza ai principi individuati dagli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n.249, Statuto delle studentesse e degli studenti, in caso di violazione di dette norme, sono previste e comminate sanzioni disciplinari, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nelle circostanze in cui si ravvisino ipotesi di reato, nonché l'allertamento dei servizi sociali e delle forze dell'ordine).
- Il danno riscontrato dalla Dirigente o dalla vicaria, nonché dal manutentore o da soggetti incaricati al controllo, ma non denunciato in tempo reale dai collaboratori scolastici vigilanti equivale a non vigilanza e dunque a reato perseguibile con risarcimento, sanzioni disciplinari e responsabilità civile.

Si ricorda al personale scolastico all'uopo l'istituto della "culpa in vigilando", i cui fondamenti sono statuiti negli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

E poiché, una volta consentito all'alunno di recarsi alla toilette, l'insegnante in classe non può esercitare il principio del controllo visivo diretto, formalizzato dalla sentenza della Cassazione n° 894 del 4 marzo 1977, che sancisce tra l'altro il carattere attivo e preventivo del controllo sul minore, la responsabilità del controllo per scongiurare l'insorgenza di altri eventi dannosi, è esclusivamente in capo ai collaboratori scolastici.

Si rammenta infatti che la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni..."

Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti e di pertinenza, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

14. Utilizzo dei distributori automatici

Il ricorso ai distributori automatici è regolamentato e non libero, circoscritto ad un lasso di tempo prestabilito, 10 mm prima della ricreazione, e a soli due alunni rappresentanti della classe designati dal coordinatore di classe alla raccolta delle vivande da distribuire a chi ne faccia richiesta.

I docenti evitino caldamente di incaricare alunni a recarsi ai distributori per soddisfare richieste personali.

DISPONE

che tutto il Personale della scuola segua scrupolosamente le disposizioni impartite, pena la comminazione di sanzioni disciplinari, e che le famiglie rispettino con spirito collaborativo i dettami qui riportati.

Ci si appella alla comprensione e alla collaborazione perché le suddette regole siano rispettate e fatte proprie con buon senso e senso civico per il bene collettivo.

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all'ALBO on line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it

Corato, 11 ottobre 2022

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993